

VIDEOCAMERE IN SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO: IL DISEGNO DI LEGGE

Non solo videosorveglianza nel disegno di legge: molte anche le novità sulla formazione. Dalla verifica dei requisiti agli incontri periodici con i colleghi e con le famiglie, come cambierà la figura professionale dell'insegnante di scuola dell'infanzia.



Normalmente sono restio a intervenire commentando provvedimenti ancora in corso di approvazione da parte del Parlamento ma in questo caso mi sembra opportuno fare un'eccezione per fare il punto su un disegno di legge licenziato il 19 ottobre 2016 in prima lettura dalla Camera dei deputati e del quale i mezzi di informazione hanno dato ampia notizia. Come afferma il titolo, **il disegno di legge contiene misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica**, in danno dei minori **negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia** e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

Non solo videosorveglianza: formazione del personale

Le notizie diffuse sul provvedimento hanno messo in evidenza prevalentemente quanto previsto dall'articolo 4, e cioè la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle predette strutture. Anche se **la norma non impone un obbligo di installazione ma solo una facoltà**, si tratta certamente di un importante strumento volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni che talora assurgono agli "onori" della cronaca nera. Avremo modo di approfondire dopo l'approvazione definitiva del provvedimento legislativo le implicazioni che potranno essere legate a questa attività di sorveglianza, peraltro in qualche modo già disciplinata da numerose norme di legge. In questa sede mi preme, invece, di mettere in evidenza i contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge che – come previsto dal titolo – riguardano una delega al Governo in materia di **formazione del personale addetto alle strutture di servizio** cui si fa riferimento.

Naturalmente focalizzerò il mio commento sulla parte della delega la cui realizzazione riguarderà il personale delle scuole dell'infanzia, per individuare quali saranno i riflessi sul loro rapporto di lavoro, materia sulla quale in questo momento non è stata posta la dovuta attenzione.

Dai requisiti alle verifiche periodiche

La delega al Governo – che, per espressa previsione, si realizza in concomitanza con quella contenuta nel comma 181 della legge 107/2015, per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione conosciuto come 0-6 – è definita in cinque punti, che riguardano:

- la verifica che il personale che opera nelle scuole dell'infanzia (docente e non docente) sia **in possesso di adeguati requisiti** che integrino l'idoneità professionale con una **valutazione attitudinale**, da verificare nell'ambito delle procedure concorsuali;
- **l'obbligo di verificare la sussistenza dei predetti requisiti** di idoneità all'atto dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al **progressivo logoramento psico-fisico** derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
- la previsione di **percorsi di formazione professionale continua**, volti a valorizzare le migliori pratiche sviluppate sul territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;
- la previsione di **incontri periodici e regolari di équipe degli operatori** per verificare tempestivamente l'insorgenza di criticità e individuare le possibili soluzioni;
- la previsione di **colloqui individuali o di incontri collettivi tra le famiglie e il personale** interessato, per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con tale personale;
- la previsione – ed è il punto a mio parere più delicato – di **adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo** allo svolgimento delle mansioni, prevedendo in particolare un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.

Ridisegnare la figura professionale dell'insegnante di scuola dell'infanzia?

Come si vede, una volta che la legge sarà approvata definitivamente (e se lo sarà nel medesimo testo licenziato dalla Camera dei deputati) gli insegnanti della scuola dell'infanzia saranno soggetti – analogamente a tutti gli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture indicate dalla nuova norma – ad uno specifico regime che riguarderà:

- **l'accesso al rapporto di lavoro**: per poter essere assunto in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia sarà necessario, oltre al possesso dei titoli professionali richiesti dalla legge, il riconoscimento di una idoneità derivante da una valutazione attitudinale. Tale idoneità dovrà sussistere al momento dello svolgimento delle prove concorsuali e quindi costituirà titolo di accesso alla procedura di selezione;

- **l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti di idoneità** all'atto dell'assunzione (si presume sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche se la legge non lo specifica); tale verifica, anche al fine di individuare un eventuale logoramento psico-fisico dovuto all'espletamento delle mansioni, dovrà essere effettuata anche successivamente all'assunzione, con cadenza periodica. In sostanza si riconosce la natura usurante dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

- **i percorsi di formazione professionale continua** che gli insegnanti dovranno svolgere, nonché gli incontri periodici tra di loro per verificare le eventuali criticità (si suppone in ordine allo svolgimento dell'attività degli insegnanti stessi). Dovranno effettuare anche incontri individuali o collettivi con le famiglie, volti a rafforzare – in sostanza – la fiducia di queste ultime nei confronti del/degli insegnanti;

- **il sostegno e il "ricolloccamento"**: poiché l'idoneità allo svolgimento dell'attività di insegnante di scuola dell'infanzia costituirà requisito di accesso alla professione e di svolgimento della stessa, il suo eventuale venir meno comporterà l'esigenza di **indirizzare verso percorsi di sostegno l'interessato, prevedendo anche la possibilità di un "ricolloccamento"** (e cioè un'utilizzazione in altra attività). Nei confronti degli insegnanti – evidentemente al fine di evitare il venir meno dell'idoneità – si prevede comunque l'effettuazione di un'azione preventiva da parte di équipe psico-pedagogiche territoriali.

Tutto questo configura – in connessione anche con la prevista attuazione della delega sullo 0-6 – **l'intento di ridisegnare in gran parte la figura professionale dell'insegnante di scuola dell'infanzia**. Non mi pronuncio – e penso che sarà compito di altri ben più esperti di me in merito – sulle conseguenze che tutto questo potrà avere sull'attività del corpo docente e se esse si riveleranno positive o meno. Ho voluto, però, segnalare un intervento legislativo destinato a provocare, anche se soltanto tra molti mesi e se approvato nei termini descritti, **una significativa "rivoluzione" nel mondo della scuola dell'infanzia**.

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)



vzechinato

23:54, 1 Novembre 2016

Visto che "in sostanza si riconosce la natura usurante dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia" si prevede anche per questa tipologia di lavoratori/trici ciò che viene applicato agli altri generi di lavori usuranti? Cosa in particolare? Ad esempio anticipo dell'età pensionabile?
